

01/04/2011

CONTRATTO DI CONSULENZA

L'anno duemilaundici, il giorno uno del mese di aprile, presso la Sede dell'Azienda speciale in Montesilvano (Pe),

Premesso che:

→ con determinazione dirigenziale 28 del 31/03/2011 si è determinato di stipulare contratto di consulenza finalizzato al riordino funzionale e organizzativo e alla più ampia collaborazione legale e giuridica;

TRA

- 1) la Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano - p. IVA 01701210682;
- 2) l'Avv. Federica Liberatore nata a Pescara il 23 agosto 1970 e residente a Pescara alla via Puccini n.31 **cod.fisc. LBRFRC70M63G482A** (in seguito anche consulente)

si stipula e conviene quanto segue

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE

Le parti sono consapevoli che le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

L'incarico si sostanzia nella esecuzione delle attività descritte in via essenziale, ma non esaustiva, qui di seguito:

- supporto legale alla attività della Azienda, in particolare dovrà occuparsi di tutte le problematiche legali relative all'area amministrativa, al personale (costituzioni in giudizio, lettere, trattative sindacali);
- supporto legale al C.d.A. con eventuale presenza in caso di riunione e con delega alla verbalizzazione opportunamente delegato dal segretario comunale in caso di assenza dello stesso;
- presenza settimanale in azienda;
- redazione dei regolamenti dei settori nei quali si svolge l'attività della Azienda Speciale;
dovrà fornire supporto informatico anche con banca dati giuridica per ricerche e per pareri.

ARTICOLO 3 – LUOGO DELLA ESECUZIONE

La collaborazione sarà espletata senza obbligo di presenza fissa presso la sede comunale. Il rapporto in questione, pertanto, deve intendersi, ad ogni effetto, di consulenza legale, senza vincolo reciproco di esclusiva.

ARTICOLO 4 – TIPICITA' DELLA PRESTAZIONE

La prestazione avverrà senza impiego di mezzi organizzati e senza alcun vincolo di subordinazione, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dalla società al fine di utilizzare compiutamente l'attività.



ARTICOLO 5 – MODALITA' E TERMINI DELLA PRESTAZIONE

Termini e modalità di esecuzione della prestazione sono indicati nell'allegato progetto e, comunque, dovranno essere concordati con la Società. Eventuali periodi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle attività dovranno essere concordati con la Società.

ARTICOLO 6 – DURATA

Il presente incarico decorre dalla data di stipulazione del presente contratto e cessa il 31 marzo 2012. Con la possibilità di proroga espressa ma con l'esclusione di rinnovazione tacita del rapporto.

ARTICOLO 7 – ESCLUSIONE DI RAPPORTO DI LAVORO

Il presente incarico non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, pertanto, l'incaricato non è parte dell'organico della società di Montesilvano.

ARTICOLO 8 – DISCIPLINA DEL RAPPORTO

Il rapporto resta disciplinato dal presente contratto e, in quanto applicabili, dalle disposizioni vigenti relative al rapporto di consulenza così come disciplinato dalle leggi in materia.

ARTICOLO 9 – COMPENSO

Il compenso dell'incaricato è stabilito in complessivi € 18.000,00 ,oltre Iva e Cap, come per legge.

ARTICOLO 10 – ONNICOMPENSIVITA' DEL COMPENSO

L'importo suindicato deve intendersi onnicomprensivo e l'incaricato non potrà avere null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione o causale estranea alla natura del rapporto di collaborazione.

ARTICOLO 11 – TERMINI DI PAGAMENTO DEL COMPENSO

Il compenso pattuito sarà liquidato mensilmente; La liquidazione delle somme avverrà nei modi che l'incaricato comunicherà.

ARTICOLO 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora il Comune accerti che l'esecuzione del presente incarico non proceda secondo le condizioni stabilite e che le prestazioni vengono effettuate con negligenza o imperizia, l'incarico s'intenderà senz'altro risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile. In ogni caso, svolte le opportune verifiche, si provvederà al pagamento, secondo gli importi stabiliti nel presente incarico, della sola parte della collaborazione regolarmente eseguita.

ARTICOLO 13 – SEGRETO

L'incaricata è obbligata al segreto in ordine all'apprendimento di fatti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. La presente clausola riveste carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di

diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 14 - DATI PERSONALI

L'incaricata autorizza, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, il Comune all'utilizzo dei propri dati personali esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 15 - MODIFICAZIONI CONTRATTUALI

Il presente contratto potrà essere, di comune accordo, modificato in ragione dell'intervento di eventuali mutamenti legislativi o di particolari esigenze che scaturiscano in corso di rapporto.

ARTICOLO 16 - FORO

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente incarico, che non sia risolvibile in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pescara.

p. L'Azienda

L'incaricato

IL DIRETTORE

ARTICOLO 17 - CLAUSOLE

Le parti di aver letto e di approvare in modo specifico gli articoli 6 - Durata, 7 - Esclusione di rapporto di lavoro, 9 - Compenso, 10 - Onnicomprensività del compenso, 11 - Termini di pagamento del compenso, 12 Risoluzione del contratto, 13 Segreto, tuttavia si specifica che le stesse non sono della vessatorie, ma più semplicemente clausole tipiche di contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazione.

p. L'Azienda

L'incaricata

IL DIRETTORE